



COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Trasmessa al C. R. C. II 26.7.79
con protocollo n. 2869

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Al protocollo delle deliberazioni n. 90

OGGETTO: Modifica al Regolamento Edilizio e alle Norme d'Attuazione
del P.d.P. (art.4 legge n° 10/79) -

L'anno millenovecentosettanta nove il dì tredici
del mese di luglio ad ore 21,00 nella sala comunale dietro invito
diramato dal Sindaco il dì 8.7.79 n. 2610 si è riunito il Consiglio comunale in
sessione stra ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 13 e assenti sebbene invitati n. 2
come segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1 - CONTI Romano	1	
2 - LUSINI Santi	2	
3 - RALLI Marcello	3	
4 - MARCHI Gino	4	
5 - UGOLINI Gian Franco	5	
6 - OCCHINI Bruna Rossi	6	
7 - BARELLI Vittorio	7	
8 - VINCI Benito	8	
9 - BIANCHINI Natale	9	
10 - CASTELLUCCI Roberto	10	
11 - OTELLI Silvano	11	
12 - BELARDINI Rolando		1
13 - ROSSI Pier Luigi	12	
14 - MAGRINI Giorgio	13	
15 - BACCIARELLI Aldo		2

Assume la presidenza il signor Conti Romano - Sindaco assistito dal

Segretario signor Dr. Giannico Rosa

IL PRESIDENTE

F.to Conti Romano

Il Consigliere Anziano

F.to Lusini Santi

Il Segretario

F.to Dr. Giannico Rosa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dal Municipio, addì 27 LUG 1979

Visto: **IL SINDACO**

Kali



Il Segretario

Rosa Epimaco

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo comunale, la presnte deliberazione venne per copia pubblicata all'Albo pretorio del 27 LUG 1979

~~Xexcheconexia metesinaexconforonoxa tot'ocut presentat'xexlunk~~

Dal Municipio, addì 27 LUG 1979

IL MESSO

Il Segretario

Dr. Giannico Rosa

La suetesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ oppure dal _____ al _____ senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data _____, senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, l'annullamento.

Il Segretario

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Edilizio approvato dal Q.C. con atto n° 21 del 27. 3.1971;

VISTE le Norme Tecniche d'Attuazione ad integrazione del Programma di Fabbricazione approvato con decreto della Giunta Regionale Toscana n° 2055 del 25.2.1976;

RICORDATO che sia il Regolamento Edilizio sia le Norme Tecniche d'Attuazione non prevedono la costruzione di annessi agricoli, quali edifici per il ricovero di materiali ed attrezzi, per i non addetti all'agricoltura;

CONSIDERATO che nel territorio com.le sono presenti proprietari di piccoli appezzamenti di terreno utilizzati ad orti;

PRESO ATTO della opportunità di venir incontro alle richieste di questi proprietari, circa la possibilità di costruire piccoli annessi agricoli per il ricovero di materiali, attrezzi e vari;

VISTA la proposta di Regolamento, ai sensi dell'art. 4 L.R. n° 10/79, redatta dall'Ufficio Tecnico Com.le, allegata al presente atto per farne parte integrante;

VISTA la legge regionale n° 10 del 19.2.79, pubblicata sul bollettino ufficiale della R.T. n° 9 del 23.2.79;

Con voto unanime

D E L I B E R A

- 1) - di integrare il Regolamento Edilizio e la N.T.d.A. del P.d.F. recependo l'art. 4 della L.R. n° 10/79; che prevede la costruzione di annessi agricoli, quale edifici per il ricovero di materiali, attrezzi e varie;
- 2) - di approvare, conseguentemente l'allegata proposta di Regolamento redatta dall'Ufficio Tecnico Com.le.

N. 15350 DEL 17-12-79



IL PRESIDENTE
F.^{TO} BARTOLINI

Trasmessa al C. R. C. II. 26.7.79
con protocollo n. 2869

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
PROVINCIA DI AREZZO



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Al protocollo delle deliberazioni n. 90

OGGETTO: Modifica al Regolamento Edilizio e alle Norme d'Attuazione
del P.d.F. (art.4 legge n° 10/79) -

L'anno millenovecentosettanta nove il dì tredici
del mese di Luglio ad ore 21.00 nella sala comunale dietro invito
diramato dal Sindaco il dì 8.7.79 n. 2610 si è riunito il Consiglio comunale in
sessione stra ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 13 e assenti sebbene invitati n. 2
come segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1 - CONTI Romano	1	
2 - LUSINI Santi	2	
3 - RALLI Marcello	3	
4 - MARCHI Gino	4	
5 - UGOLINI Gian Franco	5	
6 - OCCHINI Bruna Rossi	6	
7 - BARELLI Vittorio	7	
8 - VINCI Benito	8	
9 - BIANCHINI Natale	9	
10 - CASTELLUCCI Roberto	10	
11 - OTELLI Silvano	11	
12 - BELARDINI Rolando		1
13 - ROSSI Pier Luigi	12	
14 - MAGRINI Giorgio	13	
15 - BACCIARELLI Aldo		2

Assume la presidenza il signor Conti Romano - Sindaco assistito dal

Segretario signor Dr. Giannico Rosa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Edilizio approvato dal Q.C. con atto n° 21 del 27.3.1971;

VISTE le Norme Tecniche d'Attuazione ed integrazione del Programma di Fabbricazione approvato con decreto della Giunta Regionale Toscana n° 2035 del 23.2.1976;

RICORDATO che sia il Regolamento Edilizio sia le Norme Tecniche d'Attuazione non prevedono la costruzione di annessi agricoli, quali edifici per il ricovero di materiali ed attrezzi, per i non addetti all'agricoltura;

CONSIDERATO che nel territorio com.le sono presenti proprietari di piccoli appezzamenti di terreno utilizzati ad orti;

PRESO ATTO della opportunità di venir incontro alle richieste di questi proprietari, circa la possibilità di costruire piccoli annessi agricoli per il ricovero di materiali, attrezzi e vari;

VISTA la proposta di Regolamento, ai sensi dell'art. 4 L.R. n° 10/79, redatta dall'Ufficio Tecnico Com.le, allegata al presente atto per formarne parte integrante;

VISTA la legge regionale n° 10 del 19.2.79, pubblicata sul bollettino ufficiale della R.T. n° 9 del 23.2.79;

Con voto unanime

D E L I B E R A

- 1) - di integrare il Regolamento Edilizio e la N.T.d.A. del P.d.F. recependo l'art. 4 della L.R. n° 10/79; che prevede la costruzione di annessi agricoli, quale edifici per il ricovero di materiali, attrezzi e varie;
- 2) - di approvare, conseguentemente l'allegata proposta di Regolamento redatta dall'Ufficio Tecnico Com.le.



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 L.R. n. 10 19/2/1979.

Costruzione di annessi agricoli di volume inferiore a mc. 80.



Cast. Fibocchi, 11

IL TECNICO COMUNALE
(G.P. Carnesciali)



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

PROVINCIA DI AREZZO

- 1 -

NORME DI ATTUAZIONE

1 - ZONE VINCOLATE AI SENSI DELLA LEGGE 1497 DEL 29.6.1939 -

Sono consentiti detti interventi entro tali zone, purchè realizzati con materiale di recupero, murature in pietrame e malta di cemento, manto di copertura in tegole e coppi.

2 - RESTANTI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE -

- a) Il materiale usato dovrà essere costituito da muratura ordinaria;
- b) non più di una apertura finestra della larghezza max. di cm. 80 ed una porta;
- c) copertura in tegole e coppi con altezza max. in gronda di cm. 250, e h. max. in colmo di cm. 290;
- d) distanza dai confini mt. 5,00 per annessi e depositi e mt. 10,00 dai fabbricati;
- e) per interventi atti all'allevamento vale l'apposito regolamento igienico-sanitario del Comune;
- f) le distanze dalle strade all'interno dei centri abitati sono quelle previste dal D.M. 1° Aprile 1968 n. 1404. Per le distanze dai corsi d'acqua vale quanto previsto dalla Legge 523 del 25/7/1904.

REGIONE TOSCANA
APPROVATA COME DA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE.

N. 15350 DEL 17-12-79

IL PRESIDENTE

F. TO BARTOLINI



PER COPIA CONFORME

FUNZIONARIO



[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

F.to. Conti Romano

Il Consigliere Anziano

Il Segretario

F.to. Lusini Santi

F.to. Dr. Giannico Rosa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dal Municipio, addì 27 LUG 1979

Visto: IL SINDACO

Kelli



Il Segretario

Rosa Giannico

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo comunale, la preesnte deliberazione venne per copia pubblicata all'Albo pretorio del 27 LUG 1979

~~Cexchexomoxixixmettesimexomoxifoxonova mifxcontoxesentax mifxomk~~

Dal Municipio, addì 27 LUG 1979

IL MESSO

Il Segretario

Dr. Giannico Rosa

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ oppure dal _____ al _____ senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data _____, senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, l'annullamento.

Il Segretario

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 59, 2° comma, della Legge Regionale 6 Luglio 1972 n. 13. li <u>18.8.79</u> IL SEGRETARIO COMUNALE <u>[Signature]</u>
--



COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI

PROVINCIA DI AREZZO

- 1 -

NORME DI ATTUAZIONE

• ZONE VINCOLATE AI SENSI DELLA LEGGE 1497 DEL 29.6.1939 -

Sono consentiti detti interventi entro tali zone, purchè realizzati con materiale di recupero, murature in pietrame e malta di cemento, manto di copertura in tegole e coppi.

• RESTANTI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE -

- a) Il materiale usato dovrà essere costituito da muratura ordinaria;
- b) non più di una apertura finestra della larghezza max. di cm. 80 ed una porta;
- c) copertura in tegole e coppi con altezza max. in gronda di cm. 250, e h. max. in colmo di cm. 290;
- d) distanza dai confini mt. 5,00 per annessi e depositi e mt. 10,00 dai fabbricati;
- e) per interventi atti all'allevamento vale l'apposito regolamento igienico-sanitario del Comune;
- f) le distanze dalle strade all'interno dei centri abitati sono quelle previste dal D.M. 1° Aprile 1968 n. 1404. Per le distanze dai corsi d'acqua vale quanto previsto dalla Legge 523 del 25/7/1904.

REGIONE TOSCANA
APPROVATA COME DA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE.

N. 15350 DEL 17-12-79

IL PRESIDENTE

F. TO BARTOLINI



PER COPIA CONFORME



FUNZIONARIO

IL PRESIDENTE

F.to Conti Romano

Il Consigliere Anziano

Il Segretario

F.to Lusini Santi

F.to Dr. Giannico Rosa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dal Municipio, addì 27 LUG 1979

Visto: IL SINDACO

H. Kelti



Il Segretario

Rosa Giannico

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo comunale, la presnte deliberazione venne per copia pubblicata all'Albo pretorio del 27 LUG 1979

~~excohexonoma la mredesdmaxoutfozonoxa nnt coot presentat redmox~~

Dal Municipio, addì 27 LUG 1979

IL MESSO

Il Segretario

Dr. Giannico Rosa

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ oppure dal _____ al _____ senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data _____, senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, l'annullamento.

Il Segretario

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

DIVENUTA ESECUTIVA

per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 13, 2° comma, della Legge Regionale 6 Luglio 1972 n. 13.

Il _____

19.8.79

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

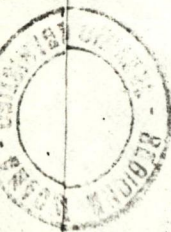


COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 L.R. n. 10 19/2/1979.

Costruzione di annessi agricoli di volume inferiore a mc. 80.



Cast. Fibocchi, 11

IL TECNICO COMUNALE
(G.P. Carnesciali)

RIUNITA + Reali
[Signature]

REGIONE TOSCANA

Prot. 15350

Firenze,

14 FEB. 1980



Al Sindaco del Comune di
CASTIGLION FIBOCCHI

Al Dipartimento Assetto del
Territorio
S E D E

OGGETTO: Comune di Castiglion Fibocchi
Variante al Programma di Fabbricazione
Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni
Determinazioni

Si trasmette copia della deliberazione della Giunta Regionale
n. 15350 del 17.12.1979 divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti del-
l'art. 45 della legge 10.2.1953 n. 62, con la quale viene approvata la va-
riante al Programma di Fabbricazione nella versione degli atti adottati da
Codesto Comune con deliberazione consiliare n. 90 del 13.7.1979

La suddetta deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regionale ai sensi della legge regionale n. 41
del 16.5.1975.

Codesto Comune dovrà provvedere alla pubblicazione del suddetto
strumento urbanistico mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di
15 giorni, come previsto dall'art. 62 del T.U. della legge Comunale e Provin-
ciale del 1934.

Un esemplare degli elaborati debitamente vistati viene trasmesso
a codesto Comune ed al Dipartimento Assetto del Territorio per gli usi di com-
petenza.

L'originale approvato rimane depositato agli atti della Giunta
Regionale.

IL PRESIDENTE

[Signature]

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI			
Ricevuta il	18.2.80		
Prot. n°	585		
Cat. VI	Fasc.	Cl.	70

REGIONE TOSCANA

Delib. n. 15350 del 17.12.1979

PROT.N.15350/D

OGGETTO: Legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni -
Legge Regionale 3.7.1972, n. 17
Comune di CASTIGLION FIBOCCHI
Variante alle norme tecniche di attuazione del Programma di Fabbricazione -
Determinazioni -

All.:

Componenti la Giunta:

	Presenti	Assenti
XXXXXXXXXX MARIO LEONE	☒	☐
Gianfranco BARTOLINI	☒	☐
Renato POLLINI	☒	☐
XXXXXXXXXX G.BIONDI	☒	☐
Lino FEDERIGI	☒	☐
Anselmo PUCCI	☐	☒
Giacomo MACCHERONI	☐	☒
Dino RAUGI	☐	☒
XXXXXXXXXX FIDIA ARATA	☒	☐
Giorgio VESTRI	☒	☐
Luigi TASSINARI	☒	☐

Segretario POLLINI Presidente LEONE

Partecipata ai Dipartimenti e Servizi:

- Finanze e Bilancio ☐
- Affari Generali e Personale ☐
- Programmazione ☐
- Statistica, Elab.ne Dati e Doc.ne ☐
- Affari Giuridici e Legali ☐
- Agricoltura e Foreste ☐
- Assetto del Territorio ☒
- Attività Prod. Turismo e Commercio ☐

- Sicurezza Sociale ☐
- Istruzione e Cultura ☐
- Servizio Lavori Pubblici ☐
- Servizio Urbanistica ☐
- Direz. Comp.le Trasporti in Conc.ne ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Firenze,

16 GEN. 1980

D'ORDINE DEL SEGRETARIO

PUBBLICATA SUL BOLL.
UFF. N. _____ PER ESTRATTO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 3.7.1972, n. 17;
VISTA la legge regionale 19.2.1979, n. 10;
VISTA la legge 28.1.1977, n. 10;
VISTA la legge regionale 24.8.1977, n. 60;
VISTI i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968, n. 1404 e n. 1444;
VISTO il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Castiglion Fibocchi approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2055 del 25.2.1976;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 13.7.1979 con la quale il Comune suddetto ha adottato una modifica alle NTA recependo l'art. 4 della legge regionale 19.2.1979, n. 10 che prevede la costruzione di annessi in zona agricola, di volume inferiore a mc. 80, predisponendo apposita normativa;

ESAMINATI gli atti e constatata la regolarità seguita nella procedura di adozione della variante suddetta;

VISTO il parere della CRTA -Sezione Urbanistica e Beni Ambientali- espresso nella seduta del 10. 12. 1979 alla quale è stata invitata l'Amministrazione interessata;

RITENUTO secondo il suddetto parere, che la variante sia meritevole di approvazione;

RITENUTO di far proprio il sopracitato parere della C.R. T.A.;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) - di approvare, ai sensi dell'art. 12 della legge 6.8.1967, n. 765, la variante alla N. T. A. del Programma di Fabbricazione del Comune di Castiglion Fibocchi, adottata con deliberazione n. 90 del 13. 7. 1979, relativa alla adozione di normativa per la costruzione di annessi in zona agricola ai sensi della L.R. 10/1979;

2) - di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- deliberazione n. 90 del 13. 7. 1979 contenente il testo della N. T. A.

3) - di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 16. 5. 1975, N. 41.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.TO POLLINI

F.TO LEONE

REGIONE TOSCANA

Per copia conforme ad uso
Amministrativo dalla Segreteria della
Giunta Regionale.

FIRENZE, - 2 GEN. 1980

D'ORDINE
DEL SEGRETARIO

S/gf

REGIONE TOSCANA

Esecutiva di san. l. n. per gli effetti dell'art. 45 - 10.2.55
n. 62 - Decreti della Commissione di Controllo sulla Am-
ministrazione, Reg. n. 4091 del 11 GEN. 1980
Per copia conforme ad uso amministrativo.
Dalla Segreteria della Giunta Reg.le.

FIRENZE, 16 GEN. 1980

D'ORDINE
DEL SEGRETARIO

REGIONE TOSCANA

Commissione Regionale Tecnico Amministrativa
Sezione Urbanistica e Beni Ambientali

SEDUTA DEL 10.12.1979

O G G E T T O

Comune di CASTIGLION FIBOCCHI - Variante alle Norme Tecniche di Attuazione

Relatore: arch. Giorgio Ramacciotti

Il Comune di Castiglion Fibocchi dispone di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato dalla G.R.T. con atto n. 2055 del 25.2.1976.

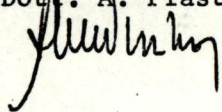
Per adeguare la normativa alla legge 10 sulle aree agricole, il C.C. di Castiglion Fibocchi ha, con delibera n. 90 del 13.7.1979 approvato una modifica alle N.T.A. recependo l'art. 4 della L.R. 10/1979 che prevede la costruzione di annessi, in zona agricola, di volume inferiore a mc. 80 e predisponendo di conseguenza apposita idonea ed articolata normativa.

Poiché la nuova norma è da ritenersi correttamente riportata e motivata,

L A S E Z I O N E

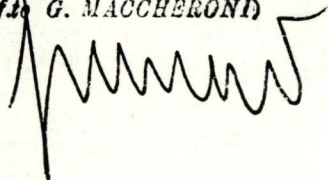
esprime il parere che la deliberazione n. 90 adottata dal C.C. di Castiglion Fibocchi in data 13.7.1979 e concernente le modifiche alle N.T.A. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/1979, sia meritevole di approvazione.

IL SEGRETARIO
(Dott. A. Plastina)



IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(f.f. G. MACCHERONI)



Reunited & Reelli
CP

REGIONE TOSCANA

Prot. 15350

Firenze,

14 FEB. 1980



Al Sindaco del Comune di
CASTIGLION FIBOCCHI

Al Dipartimento Assetto del
Territorio
S E D E

st. 4

L-10/79

OGGETTO: Comune di Castiglion Fibocchi
Variante al Programma di Fabbricazione
Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni
Determinazioni

Si trasmette copia della deliberazione della Giunta Regionale
n. 15350 del 17.12.1979 divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti del-
l'art. 45 della legge 10.2.1953 n. 62, con la quale viene approvata la va-
riante al Programma di Fabbricazione nella versione degli atti adottati da
Codesto Comune con deliberazione consiliare n. 90 del 13.7.1979

La suddetta deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regionale ai sensi della legge regionale n. 41
del 16.5.1975.

Codesto Comune dovrà provvedere alla pubblicazione del suddetto
strumento urbanistico mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di
15 giorni, come previsto dall'art. 62 del T.U. della legge Comunale e Provin-
ciale del 1934.

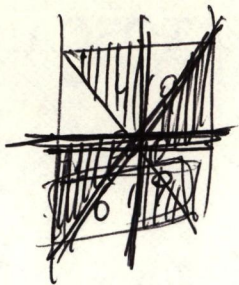
Un esemplare degli elaborati debitamente vistati viene trasmesso
a codesto Comune ed al Dipartimento Assetto del Territorio per gli usi di com-
petenza.

L'originale approvato rimane depositato agli atti della Giunta
Regionale.

IL PRESIDENTE

R. Barbieri

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI			
Ricevuta il	18.2.80		
Prot. n°	585		
Cat. VI	Fasc.	Cl. 70	



$$\begin{array}{r} 65 \times 41 \\ \hline 65 \\ 195 \\ \hline 201,5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1020 \\ 519 \\ \hline 501 \end{array}$$

REGIONE TOSCANA

pp 1310 / del
1 MAR. 1980
d/15/3/ARRO

n. 15350 del 17.12.1979

PROT.N.15350/D

OGGETTO: Legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni-
Legge Regionale 3.7.1972, n. 17
Comune di CASTIGLION FIBOCCHI
Variante alle norme tecniche di attuazio-
ne del Programma di Fabbricazione -
Determinazioni -

All.:

Componenti la Giunta:

	Presenti	Assenti
XXXXXX MARIO LEONE	☒	☐
Gianfranco BARTOLINI	☒	☐
Renato POLLINI	☒	☐
XXXXXX G.BIONDI	☒	☐
Lino FEDERIGI	☒	☐
Anselmo PUCCI	☐	☒
Giacomo MACCHERONI	☐	☒
Dino RAUGI	☐	☒
XXXXXX FIDIA ARATA	☒	☐
Giorgio VESTRI	☒	☐
Luigi TASSINARI	☒	☐

Segretario POLLINI Presidente LEONE

Partecipata ai Dipartimenti e Servizi:

— Finanze e Bilancio	☐	— Sicurezza Sociale	☐
— Affari Generali e Personale	☐	— Istruzione e Cultura	☐
— Programmazione	☐	— Servizio Lavori Pubblici	☐
— Statistica, Elab.ne Dati e Doc.ne	☐	— Servizio Urbanistica	☐
— Affari Giuridici e Legali	☐	— Direz. Comp.le Trasporti in Conc.ne	☐
— Agricoltura e Foreste	☐	—	☐
— Assetto del Territorio	☒	—	☐
— Attività Prod. Turismo e Commercio	☐	—	☐

Firenze,

16 GEN. 1980

D'ORDINE DEL SEGRETARIO

PUBBLICATA SUL BOLL.
UFF. N. _____ PER ESTRATTO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 3.7.1972, n. 17;
VISTA la legge regionale 19.2.1979, n. 10;
VISTA la legge 28.1.1977, n. 10;
VISTA la legge regionale 24.8.1977, n. 60;
VISTI i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968, n. 1404 e n. 1444;
VISTO il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Castiglion Fibocchi approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2055 del 25.2.1976;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 13.7.1979 con la quale il Comune suddetto ha adottato una modifica alle NTA recependo l'art. 4 della legge regionale 19.2.1979, n. 10 che prevede la costruzione di annessi in zona agricola, di volume inferiore a mc. 80, pre disponendo apposita normativa;

ESAMINATI gli atti e constatata la regolarità seguita nella procedura di adozione
la variante suddetta;

VISTO il parere della CRTA -Sezione Urbanistica e Beni Ambientali- espresso
la seduta del 10. 12. 1979 alla quale è stata invitata l'Amministrazione interessata,

RITENUTO secondo il suddetto parere, che la variante sia meritevole di approvazione;

RITENUTO di far proprio il sopracitato parere della C.R. T.A.;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) - di approvare, ai sensi dell'art. 12 della legge 6.8.1967, n. 765, la variante alla N. T. A. del Programma di Fabbricazione del Comune di Castiglion Fibocchi, adottata con deliberazione n. 90 del 13. 7. 1979, relativa alla adozione di normativa per la costruzione di annessi in zona agricola ai sensi della L.R. 10/1979;

2) - di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- deliberazione n. 90 del 13. 7. 1979 contenente il testo della N. T. A.

3) - di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 16. 5. 1975, N. 41.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.TO POLLINI

F.TO LEONE

REGIONE TOSCANA

Per copia conforme ad uso
Amministrativo dalla Segreteria della
Giunta Regionale.

FIRENZE, - 2 GEN. 1980

D'ORDINE
DEL SEGRETARIO

REGIONE TOSCANA

Esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 - 10.2.59
n. 62 - Decisione della Commissione di Controllo sulla Am-
ministrazione. Reg. N. 4691 del 11 GEN. 1980
Per copia conforme ad uso amministrativo.
Dalla Segreteria della Giunta Reg.le.

FIRENZE, 16 GEN. 1980

D'ORDINE
DEL SEGRETARIO

S/gf

REGIONE TOSCANA

Commissione Regionale Tecnico Amministrativa
Sezione Urbanistica e Beni Ambientali

SEDUTA DEL 10.12.1979

O G G E T T O

Comune di CASTIGLION FIBOCCHI - Variante alle Norme Tecniche di Attuazione

Relatore: arch. Giorgio Ramacciotti

Il Comune di Castiglion Fibocchi dispone di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato dalla G.R.T. con atto n. 2055 del 25.2.1976.

Per adeguare la normativa alla legge 10 sulle aree agricole, il C.C. di Castiglion Fibocchi ha, con delibera n. 90 del 13.7.1979 approvato una modifica alle N.T.A. recependo l'art. 4 della L.R. 10/1979 che prevede la costruzione di annessi, in zona agricola, di volume inferiore a mc. 80 e predisponendo di conseguenza apposita idonea ed articolata normativa.

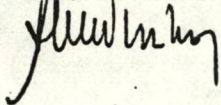
Poiché la nuova norma è da ritenersi correttamente riportata e motivata,

L A S E Z I O N E

esprime il parere che la deliberazione n. 90 adottata dal C.C. di Castiglion Fibocchi in data 13.7.1979 e concernente le modifiche alle N.T.A. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/1979, sia meritevole di approvazione.

IL SEGRETARIO

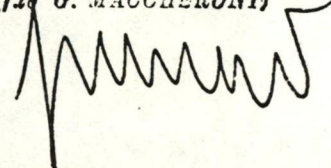
(Dott. A. Plastina)



IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

(f. G. MACCHERONI)



N. 15350 DEL 17-12-79



IL PRESIDENTE

F. TO BARTOLINI

COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Trasmessa al C. R. C. II. 26.7.79
con protocollo n. 286P

PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO



IL FUNZIONARIO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Al protocollo delle deliberazioni n. 90

OGGETTO: Modifica al Regolamento Edilizio e alle Norme d'Attuazione
del P.d.F. (art. 4 legge n° 10/79) -

L'anno millenovecentosettanta nove il di tredici
del mese di Luglio ad ore 21,00 nella sala comunale dietro invito
diramato dal Sindaco il di 8.7.79 n. 2610 si è riunito il Consiglio comunale in
sessione stra ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 13 e assenti sebbene invitati n. 2
come segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1 - CONTI Romano	1	
2 - LUSINI Santi	2	
3 - RALLI Marcello	3	
4 - MARCHI Gino	4	
5 - UGOLINI Gian Franco	5	
6 - OCCHINI Bruna Rossi	6	
7 - BARELLI Vittorio	7	
8 - VINCI Benito	8	
9 - BIANCHINI Natale	9	
10 - CASTELLUCCI Roberto	10	
11 - OTELLI Silvano	11	
12 - BELARDINI Rolando		1
13 - ROSSI Pier Luigi	12	
14 - MAGRINI Giorgio	13	
15 - BACCIARELLI Aldo		2

Assume la presidenza il signor Conti Romano - Sindaco assistito dal
Segretario signor Dr. Giannico Rosa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Edilizio approvato dal QC. con atto n° 21 del 27.3.1971;

VISTE le Norme Tecniche d'Attuazione ed integrazione del Programma di Fabbricazione approvato con decreto della Giunta Regionale Toscana n° 2033 del 23.2.1976;

RICORDATO che sia il Regolamento Edilizio sia le Norme Tecniche d'Attuazione non prevedono la costruzione di annessi agricoli, quali edifici per il ricovero di materiali ed attrezzi, per i non addetti all'agricoltura

CONSIDERATO che nel territorio com.le sono presenti proprietari di piccoli appezzamenti di terreno utilizzati ad orti;

PRESO ATTO della opportunità di venir incontro alle richieste di questi proprietari, circa la possibilità di costruire piccoli annessi agricoli per il ricovero di materiali, attrezzi e vari;

VISTA la proposta di Regolamento, ai sensi dell'art. 4 L.R. n° 10/79, redatta dall'Ufficio Tecnico Com.le, allegata al presente atto per formarne parte integrante;

VISTA la legge regionale n° 10 del 19.2.79, pubblicata sul bollettino ufficiale della R.T. n° 9 del 23.2.79;

Con voto unanime

D E L I B E R A

- 1) - di integrare il Regolamento Edilizio e la N.T.d.A. del P.d.F. recependo l'art. 4 della L.R. n° 10/79; che prevede la costruzione di annessi agricoli, quale edifici per il ricovero di materiali, attrezzi e varie;
- 2) - di approvare, conseguentemente l'allegata proposta di Regolamento redatta dall'Ufficio Tecnico Com.le.

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1979, n. 10.

« Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole ».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Disciplina urbanistica delle zone agricole)

Fino a quando la materia non sarà riordinata nella normativa organica regionale sull'uso del territorio, le zone agricole sono disciplinate, per quanto riguarda la materia urbanistica, dalla presente legge. Sono considerate tali le aree classificate, negli strumenti urbanistici comunali, zone omogenee « E », ai sensi del D.M.L.L.P.P. n. 1444 del 2 aprile 1968 e quelle destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici, anche se in questi definite in maniera diversa da quella del suddetto D.M. Per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono considerate zone agricole le aree esterne ai centri abitati perimetrati ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nelle zone agricole sono consentite, oltre alle attività inerenti alla funzione agraria e quelle estrattive, solo le attività comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dalla presente legge.

Nell'ipotesi che gli attuali strumenti urbanistici contengano, per le zone di cui sopra, norme più restrittive, esse continuano ad applicarsi fino al 180° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

I Comuni possono adottare, senza la prescritta autorizzazione regionale, varianti agli strumenti urbanistici allo scopo di individuare nel complesso delle zone di cui al presente articolo, aree che presentino particolari caratteri morfologici, ambientali e produttivi prevedendo per esse una specifica normativa.

I Comuni adottano, senza la prescritta autorizzazione regionale, una variante allo strumento urbanistico per individuare, attraverso apposito elenco da inserire nelle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale o nel Programma di Fabbricazione, costruzioni esistenti nelle zone agricole ritenute di particolare valore culturale o ambientale. Per queste costruzioni sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Il cambiamento di destinazione d'uso è in ogni caso disciplinato dalla presente legge.

**TITOLO I
NUOVE COSTRUZIONI**

Art. 2

(Norme generali)

Nuove costruzioni in zone agricole sono ammesse solo per far fronte alle necessità della produzione agricola, ivi comprese quelle abitative. Queste necessità dovranno risultare da un piano pluriennale di utilizzazione aziendale che, sulla base dei risultati culturali che si intendono conseguire, evidenzia la utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità delle nuove costruzioni. In particolare il piano di utilizzazione deve contenere i seguenti elementi:

a) descrizione della situazione attuale con individuazione delle strutture, infrastrutture, dotazioni aziendali, ordinamenti culturali, produzioni unitarie e

lorde conseguite, numero di addetti impegnati o che si preveda di impegnare e superficie fondiaria;

b) interventi programmati, tempi di attuazione, tempi e tipi di finanziamento;

c) descrizione della situazione prevedibile ad investimenti avvenuti secondo i termini di cui sopra.

Il piano previsto dal precedente comma non è necessario qualora la indispensabilità di nuove costruzioni risulti da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale di cui alla L.R. 7 settembre 1977, n. 71.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma e di delega delle funzioni in materia di agricoltura, al fine di dimostrare la necessità di nuove costruzioni ed il numero di abitazioni da realizzare per gli addetti all'agricoltura, alla domanda di concessione edilizia presentata al Comune è allegato il piano di sviluppo di cui al precedente comma o, in mancanza il piano di utilizzazione di cui al I comma corredato dal parere del Comitato consultivo di cui all'art. 4 della L.R. 7 settembre 1977, n. 71. Il parere è espresso secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 27 e 29 della stessa legge.

Per la proprietà agricola frazionata, possono essere presi in considerazione anche terreni non contigui, purché appartenenti funzionalmente alla medesima azienda agricola e compresi nell'ambito di zone agricole.

Quando i terreni di cui al comma precedente insistono in territorio di Comuni diversi la concessione è rilasciata dal Sindaco del Comune sul cui territorio è prevista la costruzione, previo assenso del Sindaco dell'altro Comune interessato.

Art. 3

(Edifici rurali ad uso abitativo)

Nuovi edifici rurali ad uso abitativo sono ammessi se indispensabili alla utilizzazione del fondo nei limiti dell'articolo precedente.

Le singole abitazioni devono essere composte da non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori. La superficie massima dei vani abitabili non può essere superiore a mq. 110. Il numero delle abitazioni è precisato sulla base del numero degli addetti all'agricoltura indispensabile alla conduzione del fondo, secondo quanto stabilito dall'art. 2.

Nel caso di coltivatori diretti, gli edifici sono commisurati alle necessità abitative delle famiglie e cioè delle persone impegnate attivamente nell'agricoltura e di quelle a loro carico. E' ammesso un ulteriore aumento di superficie abitativa fino ad un massimo di mq. 70, per le necessità abitative del nucleo familiare dei coltivatori diretti, inteso come ricomprensivo tutti i conviventi entro il III grado di parentela o affinità, ancorché impegnati in attività lavorative extra agricole e che non abbiano altro appartamento in proprietà nel territorio dello stesso Comune. Tali aumenti sono consentiti anche nel caso in cui il nucleo familiare risulti anagraficamente frazionato ed anche se, nell'ambito di un'unica abitazione, vengono realizzate unità abitative dotate di autonomia.

La realizzazione di nuove abitazioni può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo, secondo il procedimento disciplinato dall'articolo precedente.

Nel caso di costruzioni destinate solo in parte ad

abitazione, i limiti di cui al presente articolo operano con riferimento alla parte abitativa.

La superficie fondiaria minima aziendale con riferimento ad ogni singola unità abitativa non può essere inferiore a:

a) superficie fondiaria minima di 0,8 ha. per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;

b) superficie fondiaria minima di 3 ha. per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;

c) superficie fondiaria minima di 4 ha. per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;

d) superficie fondiaria minima di 6 ha. per colture seminatrici, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

e) superficie fondiaria minima di 30 ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;

f) superficie fondiaria minima di 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

L'edificazione, utilizzando la superficie fondiaria minima di cui alla lettera a), è ammessa solo nelle zone in cui le iniziative colturali sono già in atto al momento di entrata in vigore della presente legge e in zone del territorio a particolare vocazione agraria in ciascun Comune identificate negli strumenti urbanistici o con deliberazione consiliare. Tale classificazione deve, in ogni caso, tener conto delle iniziative colturali già realizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I Comuni possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, anche consentire l'edificazione su superfici fondiari aziendali inferiori a quelle previste ai punti e) ed f), purché piani di sviluppo aziendali approvati ai sensi della L.R. 7 settembre 1977, n. 71 dimostrino comunque l'indispensabilità delle nuove abitazioni e le superfici fondiari raggiungano almeno i 4/5 di quelle sopra indicate.

Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è calcolata in base alla media ponderata delle superfici dei singoli terreni. Nel calcolo non si tiene conto delle superfici fondiari di cui alla lettera a) del comma precedente quando le colture, realizzate dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono al di fuori delle zone classificate ai sensi dello stesso comma.

Le colture esistenti sono accertate attraverso le risultanze catastali o, nel caso di intervenute variazioni, con possibilità di aggiornamento, attraverso certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Non è necessario documentare le variazioni già riconosciute dal Comune.

Qualora si intenda procedere a trasformazioni fondiarie i nuovi tipi di coltura risultano dal piano di utilizzazione aziendale di cui al I comma del precedente art. 2.

Art. 4

(Annessi agricoli)

È ammessa la costruzione di annessi agricoli quali edifici per il ricovero di materiali e attrezzi, per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, per l'allevamento e ricovero del bestiame. I loro volumi devono essere commisurati alla dimostrata capacità produttiva del fondo, o dei fondi nel caso di im-

predatori agricoli associati, tenuto conto degli edifici già esistenti, secondo le necessità risultanti dai piani aziendali ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

«Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, la costruzione di annessi agricoli di volume inferiore a mc. 80 è ammessa a condizione che esista una apposita disciplina comunale che ne determini le caratteristiche ed i tipi.

Gli interventi, ad iniziativa di imprenditori agricoli singoli o associati, relativi ad attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi nonché gli allevamenti intensivi, non collegati alla conduzione del fondo o comunque eccedenti la capacità produttiva dello stesso, possono essere effettuati attraverso apposita variante allo strumento urbanistico che ne fissi la localizzazione, stabilendo anche le condizioni igienico-sanitarie da rispettare. I provvedimenti di adozione delle varianti di cui al presente comma sono pubblicate nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello dell'adozione e trasmessi alla Giunta regionale, per i provvedimenti di competenza entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione. Nel caso di medesime iniziative che presentino carattere prevalentemente industriale può applicarsi l'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 5

(Modalità per il rilascio delle concessioni)

Le concessioni di cui al presente titolo possono essere rilasciate ai proprietari dei fondi o a chi abbia titolo, ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in funzione delle esigenze della conduzione del fondo e delle esigenze abitative di:

a) imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7 settembre 1977 n. 71;

b) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Le concessioni di cui all'art. 3 sono rilasciate a titolo gratuito nell'ipotesi di cui all'art. 9 lett. a) della legge 28 gennaio 1977 n. 10; negli altri casi si applicano le tabelle comunali relative agli interventi di insediamenti residenziali di nuova edificazione con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5 mc./mq. in zona « C », con riduzione del 50%. Le concessioni di cui all'art. 4, I e II comma, sono gratuite. Nei casi non riconducibili a quelli indicati dall'art. 9 lett. a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 gli interventi sono, ai fini del rilascio della concessione, considerati inclusi nei P.P.A.

Le concessioni relative agli interventi di cui al presente titolo sono rilasciate previa sottoscrizione di apposite convenzioni o atti d'obbligo unilaterali di durata non inferiore a 10 anni in cui i concessionari diano garanzie per la effettuazione degli interventi sul fondo eventualmente previsti dal piano aziendale per rendere effettiva la capacità produttiva considerata ai sensi del III comma dell'art. 2 e si impegnino per sé e per i loro aventi causa a non modificare le destinazioni d'uso delle costruzioni, a non frazionare né alienare separatamente dalla costruzione il fondo per la quota di pertinenza del fabbricato abitativo e per la quota sulla cui capacità produttiva sono stati dimensionati gli edifici rurali e gli annessi agricoli. Nelle convenzioni o negli atti di obbligo sono fissate, altresì, le sanzioni per l'inadempimento degli impegni assunti. Gli atti sono trascritti, a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.

Art. 6

(Costruzioni di impianti pubblici)

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazione o di trasporto energetico anche nel caso in cui lo strumento urbanistico non ne individui la localizzazione e il tracciato.

Art. 7

(Serre)

Sono considerate serre, ai fini delle disposizioni che seguono, gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera, e destinati esclusivamente allo svolgimento di colture specializzate per le quali risultino necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.

Le serre si distinguono in:

a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e, quindi, con copertura solo stagionale;

b) serre destinate a colture prodotte normalmente con condizioni climatiche artificiali e quindi con copertura stabile.

La realizzazione delle serre di cui alla lett. a) del comma precedente può avvenire in qualunque parte del territorio comunale destinata ad attività agricola e non è subordinata né a concessione né ad autorizzazione comunale purché sussistano le seguenti condizioni:

- 1) il materiale adoperato consenta il passaggio della luce;
- 2) l'altezza massima non superi i metri 3 in gronda e metri 6 al culmine;
- 3) le distanze minime non siano inferiori a:
 - a) metri 5 dalle abitazioni esistenti nel fondo;
 - b) metri 10 da tutte le altre abitazioni. Questa distanza è ridotta a metri 5 qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
 - c) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 3; metri 1,5 se questa altezza è metri 3 o inferiore;
 - d) metri 3 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a metri 7;
 - e) metri 6 dal ciglio delle strade di larghezza compresa tra i metri 7 ed i metri 15;
 - f) metri 10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a metri 15.

Le serre di cui alla lett. b) del precedente comma II possono essere realizzate in qualsiasi parte del territorio comunale destinata ad attività agricole, in base a concessione da rilasciarsi dal Sindaco, con la procedura di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 dietro impegno a non modificare la destinazione del manufatto, ai sensi delle disposizioni della presente legge. Le serre devono rispettare i parametri urbanistici e le distanze di cui al comma precedente. Le serre disciplinate dal presente comma costituiscono a tutti gli effetti annessi rustici di cui all'art. 4 della presente legge.

TITOLO II

INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI

Art. 8

(Modificazioni di edifici rurali)

Negli edifici ad uso abitativo annessi a fondi agrari sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia. E' ammesso anche l'ampliamento degli edifici stessi fino a raggiungere le dimensioni massime previste dall'art. 3 della presente legge per le varie ipotesi ivi disciplinate. L'ampliamento potrà avvenire anche attraverso l'utilizzazione di annessi rustici esistenti, riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo secondo il procedimento disciplinato dall'art. 2.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 14, tali interventi sono ammessi su concessione a cui hanno titolo i soggetti di cui all'art. 5, alle condizioni e con le modalità ivi previste; in particolare deve anche essere previsto, nel caso di ampliamento autorizzato in forza del III comma dell'art. 3, l'obbligo di non consentire ad altri se non ai propri parenti e affini entro il III grado, l'uso abitativo dell'edificio. Per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 5.

Art. 9

(Edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli)

Negli edifici rurali non più utilizzati ai fini agricoli, sono ammessi, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici e distributivi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché variazioni totali o parziali della destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli, che non comportino aumento di volume e sempreché funzionali alla riutilizzazione abitativa.

La ristrutturazione edilizia delle residenze rurali non può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore a quello esistente e la ristrutturazione degli annessi agricoli alla realizzazione di più di una unità abitativa per ogni costruzione ristrutturata.

Gli interventi comportanti cambio di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che venga riconosciuto, con le modalità dell'art. 2, che gli edifici stessi non sono più necessari alla conduzione del fondo, in quanto il fondo stesso è già servito o può essere servito da altri edifici o non appare in atto suscettibile di colture che richiedano insediamenti residenziali o annessi agricoli, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, VI comma.

Gli interventi di cui sopra, in quanto tendenti al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono considerati inclusi nel P.P.A., salvo il pagamento degli oneri a carico del concessionario se dovuti in base alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. In sede di rilascio della concessione edilizia, il Comune potrà, ai fini di assicurare la conservazione dell'ambiente, identificare una parte del fondo quale pertinenza della costruzione; in tal caso non è ammessa la vendita della costruzione separata da questa parte del fondo. A garanzia di tale vincolo dovrà essere stipulata apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale da trascrivere nei registri immobiliari a cura del Comune ed a spese del concessionario.

denuncia di variazione

Art. 10

(Edifici esistenti con destinazione d'uso non agricolo)

Negli edifici ad uso non agricolo esistenti nelle zone di cui all'art. 1 della presente legge, sono ammesse, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici e distributivi funzionali alla riutilizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia nonché variazioni totali o parziali della destinazione d'uso originaria, che non comportino aumento di volume.

Nel caso di mutamento di destinazione che comporti l'utilizzazione agricola, divengono applicabili le disposizioni dell'art. 8 della presente legge.

Sono altresì consentiti, per gli edifici ad uso abitativo, sempreché non attuati in base all'art. 5 della L.R. 24 febbraio 1975, n. 16, ampliamenti una tantum nei seguenti limiti:

a) incremento fino al raggiungimento della superficie di mq. 110 per tutte le unità abitative che attualmente non raggiungono tale superficie;

b) incremento del 10% della superficie, per quelle ricomprese tra 110 e 130 mq.

Per gli edifici ad usi produttivi anche di carattere turistico esistenti in zone agricole, eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, purché non nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionanti, possono, per un periodo non superiore a 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere ammessi ampliamenti una tantum della superficie di calpestio fino al 30% e fino ad un massimo di 500 mq. In ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere del 50% dell'area di proprietà. Gli ampliamenti di cui sopra sono concessi dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale.

Gli interventi di cui ai precedenti I, III e IV comma sono, ai fini del rilascio della concessione, considerati inclusi nel P.P.A., salvo il pagamento degli oneri a carico del concessionario se dovuti in base alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 11

(Interventi in zone montane o svantaggiate)

Gli interventi di cui all'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 sono, limitatamente alle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268 CEE, parificati, ai fini della presente legge, a quelli necessari per la conduzione del fondo.

Art. 12

(Costruzioni in zone speciali)

Nelle superfici boscate, comprese quelle non qualificate catastalmente come tali, ancorché percorse dal fuoco, è comunque vietata la costruzione di edifici.

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, su immobili che abbiano caratteristiche storico-artistiche o siano collocati in aree soggette a tutela paesaggistica o ambientale (ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni) sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro e risanamento conservativo.

Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, fatta comunque salva la competenza degli organi statali in materia di demanio statale e di

sicurezza del traffico, se ammessi a norma dei precedenti articoli, non debbono comunque comportare avanzamenti verso il fronte stradale.

I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico, di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3256, devono essere accompagnati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo albo professionale, sulla compatibilità della richiesta costruzione con le condizioni geologiche dei terreni.

Art. 13

(Piano di recupero)

Fermo restando quanto previsto dal comma III dell'art. 9, gli interventi sugli edifici esistenti non ammessi dalla presente legge potranno essere realizzati sulla base dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dagli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 14

Agli interventi previsti dalla presente legge si applicano, oltre all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 gli artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 15

Sono abrogati gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 24 febbraio 1975, n. 16 e successive modificazioni.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello Statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 19 febbraio 1979

Il Presidente: f.to LEONE

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 16 gennaio 1979 ed è stata vistata dal Commissario di Governo il 17 febbraio 1979.

ATTI DEGLI ORGANI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE del 16 dicembre 1977, n. 1547.

Ricorso dell'Arcispedale S. Maria Nuova di Firenze per gli oneri di ospedalità relativo al ricovero dal 29.7.1973 al 11.8.1973 presso l'Ente Ospedaliero suddetto.

Decisione. Provvedimento definitivo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il ricorso presentato dall'Arcisped. S. Maria Nuova Firenze in data 7.7.1977 per gli oneri di ospedalità relativi al ricovero dal 29.7.73 all'11.8.1973 presso l'Ente Ospedaliero suddetto;

(Omissis)

DECRETA

di accogliere il ricorso dell'Arcispedale S. Maria Nuova di Firenze e di riconoscere nell'I.N.A.M. di

ma am di Capone

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1979, n. 34.

Disciplina provvisoria per l'esercizio delle case di cura private.IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. unico

In attesa della emanazione della Legge regionale di cui all'art. 43, primo comma, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, devono essere osservate per l'esercizio delle case di cura private le disposizioni stabilite dai successivi comma, fatte salve quelle previste dallo ordinamento vigente.

Presso le case di cura private non può essere utilizzato, neanche saltuariamente, personale a rapporto di impiego con Amministrazioni o Enti pubblici per il quale le norme in vigore inibiscono l'attività libero professionale presso i citati stabilimenti sanitari.

A tal fine le case di cura autorizzate devono richiedere a tutto il personale che opera anche saltuariamente presso la propria struttura, una dichiarazione da cui emerga, sotto la personale responsabilità dell'interessato, la condizione di non incompatibilità secondo le vigenti leggi.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 1979.

Il Presidente: f.to MARIO LEONE

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 giugno 1979 ed è stata vistata dal Commissario di Governo il 25 luglio 1979.

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1979, n. 35.

« Norme integrative e transitorie delle leggi regionali 24.8.77 n. 60 (norme regionali di attuazione della legge statale n. 10 del 28.1.77) e 19.2.79 n. 10 (norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole). »

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. unico

1) Le tabelle « C » e « C/1 » allegate alla legge regionale 24 agosto 1977 n. 60 sono così integrate per quanto riguarda le zone territoriali omogenee E/F: (A)

Tabella « C »

Interventi di cui al n. 1): 0,1 (nei casi di cui all'art. 8 della L.R. 10/79).

0,2 (nei casi di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 10/79).

Interventi di cui al n. 2): 0,2 (nei casi di cui all'art. 8 della L.R. 10/79)

0,5 (nei casi di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 10/79)

Interventi di cui al n. 3): 0,6 (così ridotto a norma dell'art. 5, 2° comma legge 19.2.79 n. 10).

Tabella « C/1 »

Interventi di cui al n. 1): 0,2

Interventi di cui al n. 2): 0,5

4) nei casi di cui al 4° comma dell'art. 10 della L. 19.2.79 n. 10: 1,1

2) Dopo il terzo comma dell'art. 2 della L.R. 19.2.79 n. 10 è inserito il comma seguente:

« La valutazione della indispensabilità di cui al comma precedente deve essere effettuata con riferimento alla estensione del fondo risultante alla data di entrata in vigore della legge 19 febbraio 79, n. 10 e alle costruzioni in esso esistenti alla medesima data, ferma la possibilità di comprendervi gli ampliamenti alla estensione del fondo ».

3) Il primo periodo dell'art. 3, ottavo comma della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le superfici fondiarie minime previste per le rispettive colture del presente articolo ».

4) All'articolo 9, primo comma della L.R. 19 febbraio 1979 n. 10 è aggiunto il seguente periodo:

« La variazione della destinazione di uso degli annessi agricoli è consentita se fanno parte di un medesimo edificio in cui sono comprese anche residenze rurali. In mancanza di tale condizione, se non inferiori a 300 mc. e compresi in un complesso edilizio ».

(A) Nota: Nei casi di cui all'art. 11 della L.R. 19.2.79, n. 10 si applicano i coefficienti previsti nella tabella « C » per gli interventi necessari per la conduzione del fondo.

5) All'art. 9, terzo comma, della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10 è aggiunto il seguente periodo:

« A questi fini la valutazione deve essere riferita alla estensione del fondo risultante alla data di entrata in vigore della legge 19 febbraio 1979, n. 10 ».

6) Il secondo comma dell'art. 12 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10 è sostituito dai comma seguenti:

« Sugli immobili notificati ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 sono ammessi; nel rispetto delle disposizioni che precedono, solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro e risanamento conservativo.

Restano comunque ferme le disposizioni e le competenze di cui alle leggi sopracitate per quanto riguarda la tutela storico-artistica e paesistica. Nelle aree comprese nel perimetro del Parco naturale della Maremma, così come definito dal piano territoriale di coordinamento approvato dal Consiglio regionale toscano con atto n. 431 del 26 luglio 1977, continua ad applicarsi fino alla approvazione dei piani di gestione del parco di cui alla L.R. 5 giugno 1975 n. 65, la disciplina prevista dalla L.R. 24 febbraio 1975 n. 16 e successive modificazioni nonché quella indicata dallo stesso piano territoriale di coordinamento ».

7) All'art. 12 della L.R. 19 febbraio 1979 n. 10 è aggiunto il seguente comma:

« La relazione del geologo di cui al comma precedente non è richiesta per gli annessi agricoli di volume inferiore a mc. 80 che non richiedono fondazioni di tipo speciale ».

8) L'art. 13 della L.R. 19 febbraio 1979 n. 10 è sostituito dal seguente:

« I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti negli articoli 28 e segg. della Legge 5.8.78 n. 457 nelle zone agricole di cui alla presente legge sono approvati nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali di cui al 5° comma dell'art. 1 della presente legge e di quanto disposto dall'art. 9, 3° comma.

In attesa della normativa regionale sui piani di recupero di cui al comma precedente la ristrutturazione è consentita anche oltre i limiti di cui al 2° comma dello stesso art. 9 con la esclusione di tipologie riferibili a residence o complessi di mini-appartamenti o monolocali ».

9) Dopo l'art. 15 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10 è inserito il seguente art. 16: (Norma transitoria):

« Nei casi di istanze di concessione presentate prima della entrata in vigore della legge n. 10/1979 la concessione, se consentita dalla normativa precedentemente vigente, è rilasciata sulla base di tale normativa ».

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 1979.

Il Presidente: f.to MARIO LEONE

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 giugno 1979 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 luglio 1979.

ATTI DEGLI ORGANI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE del 6 giugno 1979, n. 391.

Ente Ospedaliero di Lucca. Autorizzazione ad accettare la donazione di L. 4.829.212 per l'acquisto di un'apparecchiatura sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la richiesta in data 18 aprile 1979 con il quale il Presidente pro-tempore dell'Ente Ospedaliero di Lucca chiede di essere autorizzato ad accettare la donazione di L. 4.829.212 disposta dalla Cassa di Risparmio di Lucca per l'acquisto di un tromboelastografo da destinare al Laboratorio di analisi Chimico Cliniche e Microbiologia « B » dell'ente;

Ritenuto di autorizzare l'accettazione della donazione;

Vista la legge 21.6.1896 n. 218;

Visto il R.D. 26.7.1896, n. 361;

Visto l'art. 15 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

Visto l'art. 3 lett. c) della L.R. 22.7.1978, n. 46;

DECRETA

il Presidente pro-tempore dell'ente ospedaliero di Lucca è autorizzato ad accettare la donazione indicata in premessa, disposta dalla Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Presidente: f.to LEONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE del 20 giugno 1979, n. 402.

Legge 2.2.1974 n. 64. Comune di Castelnuovo Garfagnana. Costruzione fabbricato « Palazzo Bertoi » in P.za Umberto I - di proprietà Mannelli Pietro Paolo ed altri. Ricorso avverso sospensione dei lavori decisa dall'Ufficio del Genio Civile di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 16.9.1978 con nota n. 3453 l'Ufficio del Genio Civile di Lucca aveva concessa l'autorizzazione a ricostruire, ai sensi dell'art. 18 della legge 2.2.1974 n. 64, un fabbricato posto in Castelnuovo Garfagnana - p.za Umberto I - di proprietà Mannelli Pietro Paolo ed altri, denominato « Palazzo Bertoi »;

Che a seguito di un esposto avanzato in data 5.1.1979 dal Sig. Nelli Mirko proprietario di un fabbricato costruito in prossimità, il quale lamentava il fatto che nella costruzione in oggetto non era stato tenuto conto dell'intervallo di isolamento di ml. 6 previsti dalla legge sismica relativamente ad una corte retrostante per la quale non figurava chiaramente la non accessibilità al pubblico tramite il passaggio laterale sfociante nella pubblica via, l'Ufficio del Genio Civile di Lucca sospendeva l'autorizzazione alla ricostruzione in pendenza della dimostrazione che il succitato passaggio pedonale era in precedenza e sarebbe stato chiuso al pubblico mediante idonea porta o cancello;

Visto il ricorso in data 5 aprile 1979 avanzato al Presidente della Giunta Regionale dai condomini proprietari del « Palazzo Bertoi » avverso il provvedimento di sospensione della autorizzazione concessa dall'Ufficio del Genio Civile di Lucca;

Viste le controdeduzioni al ricorso succitato presentate dall'Ufficio del Genio Civile con nota n. 1949 del 19.4.1979;

Visto il parere espresso dalla C.R.T.A. - Sezione Lavori Pubblici - nella adunanza dell'11.5.1979 con voto n. 646;

Ritenuto, secondo il suddetto parere, che sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni fornite dai proprietari appare accertato che il passaggio in questione alla corte posteriore era e sarà chiuso al pubblico mediante portone o cancello, per cui viene a cadere il motivo per il quale la sospensione medesima era stata emessa, e che tale prescrizione venga inclusa nel testo della autorizzazione originaria od in altra che venisse rilasciata successivamente;

Che pertanto il ricorso presentato dai condomini del Palazzo Bertoi possa essere accolto e che di conseguenza la sospensione debba essere annullata e venga confermata l'autorizzazione a costruire;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto di condividere il citato parere della C.R.T.A. dell'11.5.1979;

DECRETA

di accogliere il ricorso presentato in data 11 aprile 1979 dalla ditta « Condomini del fabbricato Bertoi » sito in Castelnuovo Garfagnana Piazza Umberto I - avverso il provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile di Lucca n. 1026 del 24.2.1979 con il quale veniva sospesa l'autorizzazione per la costruzione del fabbricato in questione già rilasciata ai sensi dell'art. 18